



COMUNE DI RHO

# INFORMATIVA TASI E IMU 2019

## TASI: CONFERMATA L'ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Si ricorda che :

- **“ABITAZIONE PRINCIPALE”**, è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. La dimora e la residenza sono quindi requisiti che devono essere presenti contemporaneamente. Conseguentemente chi non dimora e non risiede in un'abitazione, pur essendo l'unico fabbricato che possiede, non può considerarla principale ma deve verificare in quale delle tipologie previste per l'IMU ricade e conseguentemente applicare l'aliquota prevista ;
- **PERTINENZA**, sono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina,soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), **limitatamente ad una unità per ciascuna categoria**, pur se iscritte in catasto unitamente all'immobile destinato ad abitazione.

Pertanto nel Comune di Rho la TASI si applica solo per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE alla vendita e per i FABBRICATI RURALI.

<b>ALIQUOTE 2019</b> <i>Delibera di C.C. n. 21 del 28.03.2019</i> <b>CODICE ENTE COMUNE RHO: H264</b>	<b>TASI</b>	<b>Aliquote</b>	<b>Codici Tributo</b>
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI ED UNA PERTINENZA</b> per categoria catastale – C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	NO	0,0%	=
<b>ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ABITAZIONE</b> posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <b>sogetto anziano o disabile</b> che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (<i>Regolamento Comune di Rho</i>);</li><li>• <b>UNITÀ IMMOBILIARE (UNA ed UNA SOLA) POSSEDUTA dai cittadini italiani non residenti</b> nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (<i>art.9 bis Legge n.80/2014</i>);</li></ul>	NO	0,0%	=
<b>UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA</b> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale – C2, C6, C7) dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	NO	0,0%	=
<b>FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE</b> destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;	NO	0,0%	=
<b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE</b> , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	NO	0,0%	=

<b>UNICA UNITÀ IMMOBILIARE</b> posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	NO	0,0%	=
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA</b> costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	SI	<b>0,3%</b>	<b>3961</b>
<b>FABBRICATI RURALI</b> ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	SI	<b>0,1 %</b>	<b>3959</b>

<b>MODALITA' di CALCOLO:</b>	La base imponibile è identica a quella prevista per l'IMU. Quindi il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 <sup>a</sup> gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale.
<b>MODALITA' di VERSAMENTO:</b>	La prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione, se spettante, come da prospetto precedente, da versare entro il <b>17.06.2019</b> Il saldo, a conguaglio sulla base del dovuto per tutto l'anno dedotto quanto versato in acconto, entro il <b>16.12.2019</b>
<b>MODALITA' di PAGAMENTO</b>	<b>MODELLO F24</b> (o bollettino postale) utilizzando <b>gli appositi codici Tributo;</b>
<b>ARROTONDAMENTI:</b>	l'importo da versare e da indicare nell'apposito campo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va effettuato per ogni codice tributo e non solo sul totale
<b>IMPORTO MINIMO da VERSARE:</b>	I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore od uguale a <b>€ 12,00</b> . Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

<b>OBBLIGHI DICHIARATIVI INIZIALI E DI CESSAZIONE:</b>	<b>entro 30 GIUGNO dell'anno successivo (01.07.2019) al verificarsi delle condizioni che fanno sorgere l'obbligo:</b> <b>In caso di ABITAZIONE posseduta:</b>
<b>COMUNICAZIONE su MODELLO predisposto dal COMUNE</b>	- a titolo di proprietà o di usufrutto <b>da soggetto anziano o disabile</b> che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
<b>MODELLO MINISTERIALE</b>	- <b>dai cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti Aire</b> , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
<b>MODELLO MINISTERIALE</b>	- <b>In caso di FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA costruttrice alla vendita</b>

## SERVIZI AL CONTRIBUENTE NEL COMUNE DI RHO

**SITO INTERNET**, ([www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it)), tramite apposita sezione dalla home-page sono disponibili:

- **CALCOLO ON LINE SUL PORTALE**, il calcolo e la stampa modello F24 può essere eseguita direttamente da PC di casa collegandosi ai SERVIZI ON LINE (dalla home page –prima sezione in alto- <https://servizionline.comune.rho.mi.it/cmsrho/servizionline/cittadini/tributi.aspx> );
- tutte le informazioni e gli approfondimenti ritenuti utili, nonché modulistica, regolamenti, delibere e normativa in genere;

**CASELLA DI POSTA** ([tributi@comune.rho.mi.it](mailto:tributi@comune.rho.mi.it)) nel caso vi sia l'esigenza di una risposta personalizzata, per la quale non siano già disponibili le informazioni utili sul sito istituzionale del Comune di Rho, è possibile inviare un quesito che verrà evaso nel termine massimo di 7 giorni lavorativi. Si precisa che tramite questa casella non è possibile richiedere calcoli dell'imposta da versare

**SPORTELLO TRIBUTI**, in via Villafranca 8, piano terra, - **Orario**: da lunedì a venerdì, **dalle 9.00 alle 12.30 (8.30-12.30 dal 27.05 al 17.06)** per informazioni e ritiro modulistica; Telefonicamente al numero verde **800144114**.

**In tale periodo si effettuano conteggi IMU solo per i nuovi contribuenti e coloro che hanno variato la loro situazione rispetto al 2018 .**

**QUIC SPORTELLO AL CITTADINO**, in via de Amicis 1, **Orario**: lunedì, mercoledì, venerdì: **8.30 - 13.00**, sabato: **8.30-12.30**; martedì e giovedì: **8.30-18.30** per ritiro opuscoli informativi, modulistica e consegna comunicazione su modello predisposto dal Comune per contratti a canone concordato/usi gratuiti/abit. anziani

**SERVIZIO CATASTO**, in via Villafranca 8, piano terra, **Orario**: da lunedì a venerdì , **dalle 9.00 alle 12.30 (8.30-12.30 dal 27.05 al 17.06)** per visure catastali a pagamento su tutto il territorio, estratti di mappa, ricezione istanze di aggiornamento Catasto. E' possibile verificare la propria rendita anche collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp>

*Con la presente comunicazione si forniscono le principali informazioni utili al versamento dell'acconto in base alle disposizioni normative approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale alla data sotto indicata; si rinvia inoltre alla normativa specifica in materia TASI ,IMU, alle circolari del MEF, ai vigenti Regolamenti Comunali ed alle delibere dell'Ente per maggiori approfondimenti ed agli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito del Comune di Rho.*

\*\*\*\*\*

Comunicazione a cura dell'Area 4 - Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate  
Servizio Tributi

Rho, 15.04.2019

Inf. Vers. 01.Acconto 2019